SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 98

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 aprile 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 aprile 2009, n. **40**.

Disciplina transitoria per lo svolgimento dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009. *(09G0048)* . . . . Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2009.

Attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera *l)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile». (Ordinanza n. 3758). *(09A04930)*. . . . . Pag. 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 aprile 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,60%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, dodicesima e tredicesima tranche. *(09A04912)* Pag. 3

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 5 dicembre 2008.

Disposizioni integrative per la determinazione dei valori assicurabili, nell'ambito del piano assicurativo agricolo 2008. *(09A04736)* . . . . Pag. 5

DECRETO 25 marzo 2009.

Adeguamento al Consorzio di tutela Bianco di Custoza dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per la DOC «Bianco di Custoza» o «Custoza». *(09A04737)* . . . . Pag. 7

DECRETO 15 aprile 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «CERMET Soc. Cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Coppia Ferrarese». *(09A04654)*. . Pag. 9

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 27 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Thomas Bibin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A04761)* . . . . Pag. 10

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 20 marzo 2009.

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa sociale Alba Sorridente - società cooperativa a r.l.», in Castelnuovo di Porto e nomina del commissario liquidatore. *(09A04653)* . . . . Pag. 11

DECRETO 20 marzo 2009.

Scioglimento della cooperativa «Aurora - Società cooperativa», in Nettuno e nomina del commissario liquidatore. *(09A04655)*. . . . . Pag. 12

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 17 dicembre 2008.

Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione, rif.to n. DM30397 - «HCBNext - Circuiti ibridi innovativi» e «Corso di formazione in tecnologia dei circuiti ibridi», presentato da Telecontrolli S.r.l. - Napoli. (Decreto n. 1443/Ric.). *(09A04738)*. . . . . Pag. 12

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Conferenza unificata

PROVVEDIMENTO 1° aprile 2009.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia. (Repertorio atti n. 21/CU del 1º aprile 2009). *(09A04766)*. . . . . Pag. 20

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE 4 marzo 2009.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito rurale tradizionale in località Sassella nel comune di Sondrio. (Deliberazione n. VIII/009064). *(09A04739)*. . . . . Pag. 21

DELIBERAZIONE 30 marzo 2009.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del comparto Piazza Vittorio Veneto, Villa Traversi ed edifici e vie limitrofe del comune di Meda. (Deliberazione n. VIII/09211). *(09A04740)* . . . . Pag. 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Indicazioni relative all'acquisizione delle informazioni ex articolo 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti. *(09A04748)* . . . . Pag. 36

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione. *(09A04747)* Pag. 36

Procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso veterinario «Oxido De Zinc Calier» *(09A04668)* Pag. 36

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Suvaxyn Parvo St». *(09A04667)*. . . . . Pag. 36

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Cloxalene Plus» *(09A04669)*. Pag. 37

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Digestivo Ati». *(09A04666)* . . . . Pag. 37

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Floxadox» *(09A04762)* . . . . Pag. 37

Agenzia italiana del farmaco:

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali rilasciata alla società Neopharmed S.p.a. *(09A04744)*. . . . Pag. 37

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 956 del 12 novembre 2008 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Idroclorotiazide Hexal». *(09A04741)* . . . . . . Pag. 37

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1026 del 23 febbraio 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina Pharmacare». *(09A04742)*. . . . . Pag. 38

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 975 del 22 dicembre 2008 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato Hexal». *(09A04743)* . . . . Pag. 38

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 922 del 26 ottobre 2008 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arlevertan». *(09A04745)*. . . . . Pag. 38

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria:

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi *(09A04749)* . . . . Pag. 38

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi *(09A04750)* . . . . Pag. 38

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi *(09A04751)* . . . . Pag. 38

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi *(09A04752)* . . . . Pag. 39

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi *(09A04753)* . . . . Pag. 39

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi *(09A04754)* . . . . Pag. 39

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi *(09A04755)* . . . . Pag. 39

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi *(09A04756)* . . . . Pag. 40

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi *(09A04757)* . . . . Pag. 40

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 aprile 2009, n. **40**.

Disciplina transitoria per lo svolgimento dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009 sono indetti per una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno del medesimo anno.

2. Nel caso di contemporaneo svolgimento dei *referendum* di cui al comma 1 con il secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci, anche quando disciplinate da norme regionali, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari della votazione, si applicano le disposizioni in vigore per i *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei *referendum* di cui al comma 1 e successivamente, senza interruzione, a quelle per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci. Nel caso di cui al presente comma, non si applica la lettera *o)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni di cui al comma 2, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione dei *referendum*, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai *referendum* e alle elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni, da presentarsi entro il termine di sei mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni. In caso di contemporaneo svolgimento dei *referendum* con le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al presente comma è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo.

4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2389):

Presentato dall'on. Cicchitto il 22 aprile 2009.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 23 aprile 2009 con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione ed approvato il 23 aprile 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1530):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 23 aprile 2009 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione ed approvato il 28 aprile 2009.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'art. 75 della Costituzione è il seguente:

«Art. 75. — È indetto *referendum* popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.».

— Il testo della lettera *o)* del comma 1, dell'art. 1 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 2009, n. 22, e convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, è il seguente:

«Art. 1 *(Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni amministrative per l'anno 2009)*. — 1. Limitatamente all'anno 2009, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) - n) (Omissis);

o) in caso di successivo secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a), b), f), g), h), i)* ed *n)* e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.».

09G0048

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2009.

Attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera *l)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile». (Ordinanza n. 3758).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, del 15 aprile 2009 n. 3755 e del 21 aprile 2009 n. 3757 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'art. 6, comma 1, lettera *l)*, del sopra citato decreto-legge che prevede la proroga del termine di scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Aquila e degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma;

Visto l'art. 13, lettera *q)* del decreto legislativo n. 419 del 1999, di «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e dell'art. 19, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2002 recante il regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), che prevede il termine perentorio di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente, di dodici mesi, termine entro cui devono essere nominati nei modi previsti dal regolamento stesso i nuovi organi dell'Istituto;

Considerato che in attuazione delle suddette previsioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2008, sono stati nominati il commissario ed il sub commissario straordinario dell'ISPESL, e ne è stato previsto il mantenimento in carica fino all'insediamento dei citati organi e comunque per un periodo di sei mesi dalla data del provvedimento, con scadenza al 28 ottobre 2008 e che è stato adottato in data 27 ottobre 2008 un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne ha prorogato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, di soli altri sei mesi le funzioni, con scadenza al 28 aprile 2009;

Considerato che il ruolo di controllo e garanzia assolto dall'ISPESL nel settore della sicurezza del lavoro non può avere soluzione di continuità in coincidenza dell'immediato avvio dei cantieri previsti dall'art. 1 del decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2009 e riveste una funzione fondamentale per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo;

Considerato in particolare, che la citata proroga, si rende particolarmente necessaria e trova adeguata motivazione in considerazione della notevole connessione tra alcuni ed urgenti interventi per i gravissimi eventi calamitosi e molte importanti attività che anche l'ISPESL svolge, proprio sulle conseguenze e relative problematiche di prevenzione e sicurezza quali il primo intervento la salvaguardia degli addetti, la sicurezza degli edifici e dei cantieri il trattamento dei materiali tossici e nocivi;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, il termine di scadenza del commissariamento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) previsto ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 1, lettera *q)* del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e dell'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2008, e successive modificazioni, è prorogato fino alla nomina dei nuovi organi dell'Istituto.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A04930

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,60%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, dodicesima e tredicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 aprile 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 70.436 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 giugno e 20 settembre 2007, 21 aprile, 20 giugno e 21 agosto 2008, 20 febbraio 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023,

indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una dodicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto del 20 settembre 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 20 settembre 2007.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 aprile 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 20 settembre 2007, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 20 settembre 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della tredicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della dodicesima tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 20 settembre 2007, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 aprile 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i quindicennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 aprile 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasei giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 20 settembre 2007. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 aprile 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 20 settembre 2007, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A04912

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 dicembre 2008.

Disposizioni integrative per la determinazione dei valori assicurabili, nell'ambito del piano assicurativo agricolo 2008.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01);

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006, concernente disposizioni per l'esenzione di notifica, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*, e dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato;

Visto il piano assicurativo agricolo 2008, approvato con decreto 28 dicembre 2007, n. 26078;

Visto l'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente le modalità di individuazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerca e informazioni sul mercato);

Visti i propri decreti 27 febbraio e 7 maggio 2008, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 marzo 2008, registro n. 1, foglio n. 300, e il 17 luglio 2008, registro n. 3, foglio n. 224, pubblicati nel supplemento ordinario n. 92, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88, del 14 aprile 2008, e nella *Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 2008, n. 215, con i quali sono stati stabiliti i prezzi unitari dei prodotti agricoli delle strutture aziendali e delle produzioni zootecniche, per le determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2008;

Vista la proposta dell'Associazione italiana allevatori (AIA) per la determinazione dei prezzi unitari di mancato reddito nel periodo di fermo obbligatorio degli allevamenti colpiti da epizoozie, della specie bovina, bufalina, suina, ovicaprina e degli avicoli;

Visti i pareri delle regioni interessate;

Vista la proposta della regione Veneto per la determinazione dei costi di reimpianto di frutteti e vigneti, danneggiati o distrutti da eventi climatici avversi, derivante dall'applicazione del prezziario regionale;

Ritenuto di integrare i prezzi unitati del settore zootecnico e delle strutture produttive aziendali, non contemplati nei precedenti decreti del 28 febbraio e del 7 maggio 2008;

Decreta:

Articolo unico

In conformità a quanto indicato nelle premesse, per la quantificazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e per il reimpianto o ricostituzione dei frutteti e vigneti colpiti da eventi climatici avversi, sono stabiliti i seguenti prezzi unitari massimi:

BOVINI E BUFALINI DA LATTE

€ 4,85 per q.le di latte e per il massimo di 180 giorni;

€ 0,03 per q.le di latte e per giorni di fermo.

I quantitativi di latte assicurabili vanno rapportati alla media produttiva del triennio precedente e alla quota aziendale disponibile.

BOVINI DA CARNE

€ 800 per fattrice, per un massimo di 180 giorni.

OVINI E CAPRINI DA LATTE

€ 15,00 per q.le di latte e per un massimo di 180 giorni;

€ 0,08 per q.le di latte e per giorno di fermo.

I quantitativi di latte assicurabili vanno rapportati alla media produttiva del triennio precedente.

OVINI DA CARNE

€ 76,50 per pecora e per un massimo di 180 giorni.

SUINI

Tipologia allevamento (valori rapportati ad un periodo massimo di 180 giorni).

Ciclo Aperto di Lattoni	€ 210,30	Per scrofa
Ciclo Aperto Magroni	€ 292,17	Per scrofa
Ciclo Chiuso Suino Leggero	€ 235,92	Per scrofa
Ciclo Chiuso Suino Pesante	€ 275,51	Per scrofa
Allevamento da Ingrasso	€ 15,90	Capo presente
Scrofaia - sito 1	€ 144,90	Per scrofa
Svezzamento - sito 2	€ 13,45	Capo presente
Magronaggio - sito 3	€ 23,96	Capo presente
Finissaggio - sito 4	€ 15,69	Capo presente

AVICOLI

Avicoli per la produzione di uova (valori rapportati ad un periodo di fermo massimo di 180 giorni).

Tipologia produttiva	Valore Massimo Assicurabile (per ovaiola)
In gabbia	€ 3,46
A terra	€ 3,63
All'aperto	€ 3,81
Biologica	€ 4,15

Avicoli per la produzione della carne (valori rapportati ad un periodo di fermo massimo di 180 giorni).

Tipologia Produttiva	Valore Assicurato Unitario (per mq)
Polli, faraone, anatre	€ 23,17
Tacchini, oche	€ 16,22

Avicoli per la produzione di uova da cova (Parents) (valori rapportati ad un periodo di fermo massimo di 180 giorni).

Tipologia Produttiva	Valore Massimo Assicurabile (per gallina/uovo)
Genere gallus, faraona, anatra:	
- fase pollastra	€ 16,00 / gallina
- uova da cova in fase deposizione	€ 0,20 / uovo
Tacchino e oca:	
- fase pollastra	€ 52,00 / capo
- uova da cova in fase deposizione	€ 1,00 / uovo

Avicoli per la produzione di uova da cova (Grand Parents) (valori rapportati ad un periodo di fermo massimo di 180 giorni).

Tipologia Produttiva	Valore Massimo Assicurabile (per gallina/uovo)
Genere gallus:	
- fase pollastra	€ 45,00 / gallina
- uova da cova in fase deposizione	€ 0,75 / uovo

STRUTTURE

Costi massimi per impianti di frutteti e da vigneti.

Struttura	Valore estirpo €/ha	Valore reimpianto €/ha	Valore assicurabile Totale €/ha
Vigneti a media densità	6.600	12.000	18.000
Vigneti a alta densità	6.600	15.000	21.000
Frutteti a bassa densità (pesco, actinidia, ciliegio, albicocco ecc.)	6.600	9.000	15.000

Struttura	Valore estirpo €/ha	Valore reimpianto €/ha	Valore assicurabile Totale €/ha
Frutteto a media densità (melo e pero x 2.500 - 3.000 piante/ha)	6.600	12.000	18.000
Frutteti ad alta densità (melo e pero x 11.000 - 13.000 piante/ha)	6.600	35.000	41.000

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2008

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 7

09A04736

DECRETO 25 marzo 2009.

Adeguamento al Consorzio di tutela Bianco di Custoza dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per la DOC «Bianco di Custoza» o «Custoza».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 2005 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza» o «Custoza» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 60220 del 14 gennaio 2004 con il quale veniva conferito al Consorzio di tutela Bianco di Custoza l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Bianco di Custoza» o «Custoza»;

Vista la nota prot. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11 comma 3 del decreto 29 marzo 2008;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio di tutela Bianco di Custoza, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentati dal Consorzio di tutela Bianco di Custoza sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi l'11 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della Regione Veneto;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio di tutela Bianco di Custoza e il parere favorevole espresso dalla regione Veneto sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione dell'11 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio di tutela Bianco di Custoza istante, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela Bianco di Custoza con sede in Bardolino (Verona), Piazza Matteotti, 8, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Bianco di Custoza» o «Custoza», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela Bianco di Custoza autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per la predetta denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per la DOC indicata all'art. 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato, al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'articolo 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali — Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari — e dalla competente regione Veneto, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A04737

DECRETO 15 aprile 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «CERMET Soc. Cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Coppia Ferrarese».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 2036 del 17 ottobre 2001 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Coppia Ferrarese»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 31 agosto 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Coppia Ferrarese»;

Considerato che «Cermet Soc. Cons. a r.l.» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Coppia Ferrarese» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Coppia Ferrarese»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14, della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 17 marzo 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art.14, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Cermet Soc. Cons. a r.l.» con sede in Cadriano - Granarolo Emilia, via Cadriano n. 23, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, per la indicazione geografica protetta «Coppia Ferrarese», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2036 del 17 ottobre 2001.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Cermet Soc. Cons. a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Cermet Soc. Cons. a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Coppia Ferrarese», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «Cermet Soc. Cons. a r.l.» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato «Cermet Soc. Cons. a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Coppia Ferrarese», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Cermet Soc. Cons. a r.l.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Cermet Soc. Cons. a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Cermet Soc. Cons. a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Coppia Ferrarese» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Cermet Soc. Cons. a r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Coppia Ferrarese» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Emilia Romagna.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Cermet Soc. Cons. a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A04654

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Thomas Bibin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994, contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Thomas Bibin ha chiesto il riconoscimento del titolo di «general nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1, della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «general nursing» conseguito nell'anno 2007, presso la «AECS Maaruti school of nursing» di Bangalore (India) dal sig. Thomas Bibin, nato a Vazhithala-Kerala (India) il giorno 16 maggio 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Thomas Bibin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A04761

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 marzo 2009.

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa sociale Alba Sorridente - società cooperativa a r.l.», in Castelnuovo di Porto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione di mancata revisione in data 9 gennaio 2006, effettuata dal Ministero delle attività produttive e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c., con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Cooperativa sociale Alba Sorridente - società cooperativa a r.l.» con sede in Castelnuovo di Porto (Roma), costituita in data 28 gennaio 1997, con atto a rogito del notaio dott. Michele Eramo di Olevano Romano (Roma), n. REA RM-867316, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Andrea Mannucci, nato a Roma, il 7 luglio 1969, residente in Ostia Lido (Roma), via Giovanni Garau n. 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 marzo 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A04653

DECRETO 20 marzo 2009.

Scioglimento della cooperativa «Aurora - Società cooperativa», in Nettuno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione di mancata revisione in data 29 dicembre 2007, effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c., con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Aurora - società cooperativa» con sede in Nettuno (Roma), costituita in data 13 novembre 2002, n. REA RM-995843, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Andrea Mannucci, nato a Roma, il 7 luglio 1969, residente in Ostia Lido (Roma), via Giovanni Garau n. 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 marzo 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A04655

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 dicembre 2008.

Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione, rif.to n. DM30397 - «HCBNext - Circuiti ibridi innovativi» e «Corso di formazione in tecnologia dei circuiti ibridi», presentato da Telecontrolli S.r.l. - Napoli. (Decreto n. 1443/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008 n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto l'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell' 8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 10 che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione di personale di ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste da-

gli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Acquisiti ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione interministeriale, di cui al comma 2 del citato art.10, in data 28 novembre 2006 relativamente alla ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2006 tra i quali quello presentato da Telecontrolli S.r.l. - Napoli, rif. DM30397 avente come titolo per la ricerca: «HCBNext - Circuiti ibridi innovativi» e per la formazione: «Corso di alta formazione in tecnologia dei circuiti ibridi»;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato;

Tenuto conto del parere espresso dal Comitato, nella seduta del 17 settembre 2008 in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo totale massimo ammissibile di € 1.790.000,00 di cui € 1.614.000,00 per attività di ricerca della durata di 36 mesi e di € 176.000,00 per attività di formazione della durata di 22 mesi;

Viste le complessive risorse trasferite dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, ricomprese nel decreto MUR n. 2298 del 6 novembre 2006, di riparto per l'anno 2006;

Visto il decreto n. 2298 del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del FAR per l'anno 2006, che prevede, tra l'altro, la conferma degli stanziamenti attribuiti nei precedenti piani di riparto a tutte le iniziative previste nei decreti di riparto stessi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto rif. DM30397 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca e formazione rif. DM30397, presentato da Telecontrolli S.r.l. - Napoli per l'anno 2006 ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, avente come titolo per la Ricerca «HCBNext Circuiti ibridi innovativi» e per la formazione: «Corso di alta formazione in tecnologia dei circuiti ibridi» è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto minsiteriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata di ciascun progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 1.734.800,00 di cui € 864.200,00 nella forma di contributo nella spesa e € 870.600,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle apposite disponibilità del FAR così come indicato nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 114

Legge 297/1999 Art. 10 DM30397

Generalità del Progetto

- Domanda: DM30397 del 27/04/2006

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  HCBNEXT Circuiti Ibridi Innovativi

  Inizio Attività: 01/02/2007

  Durata mesi: 36

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  Corso di Alta Formazione in Tecnologia dei Circuiti Ibridi

  Inizio Attività: 01/04/2008

  Durata mesi: 22

- Beneficiari

  TELECONTROLLI S.R.L.
  NAPOLI - (NA)

• Costo Totale	€ 1.790.000,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 1.382.000,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 232.000,00
- di cui attività di Formazione	€ 176.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -97.000,00

Legge 297/1999 Art. 10 DM30397

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	490.000	-	-	-	-	-	490.000
Spese generali	294.000	-	-	-	-	-	294.000
Attrezzature	155.000	-	-	-	-	-	155.000
Consulenze	350.000	-	-	-	60.000	-	410.000
Prestazioni di terzi	70.000	-	-	-	-	-	70.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	50.000	-	-	-	-	-	50.000
Recuperi (da detrarre)	-87.000	-	-	-	-	-	-87.000
Subtotale	1.322.000	-	-	-	60.000	-	1.382.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.322.000	-	-	-	60.000	-	1.382.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	120.000	-	-	-	-	-	120.000
Spese generali	72.000	-	-	-	-	-	72.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	50.000	-	-	-	-	-	50.000
Recuperi (da detrarre)	-10.000	-	-	-	-	-	-10.000
Subtotale	232.000	-	-	-	-	-	232.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	232.000	-	-	-	-	-	232.000

Legge 297/1999 Art. 10 DM30397

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	14.000	-	-	-	-	-	14.000
Spese trasferta personale	12.000	-	-	-	-	-	12.000
Altre spese correnti	4.000	-	-	-	-	-	4.000
Strumenti e attrezzature	4.000	-	-	-	-	-	4.000
Costi dei servizi di consulenza	40.000	-	-	-	18.000	-	58.000
Subtotale	74.000	-	-	-	18.000	-	92.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	84.000	-	-	-	-	-	84.000
Totale	158.000	-	-	-	18.000	-	176.000

Legge 297/1999 Art. 10 DM30397

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	50%	50%	45%	45%	45%
Credito Agevolato	50%	50%	55%	55%	55%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	35%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	45%	45%	50%	50%	50%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	55%	50%	45%	45%	45%
Credito Agevolato	40%	45%	50%	50%	50%

Legge 297/1999 Art. 10 DM30397

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	661.000,00	-	-	27.000,00	-	688.000,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	661.000,00	-	-	33.000,00	-	694.000,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	81.200,00	-	-	-	-	81.200,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	104.400,00	-	-	-	-	104.400,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

10% Progetti presentati da PMI

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	86.900	-	-	8.100	-	95.000
Credito Agevolato fino a Euro(*)	63.200	-	-	9.000	-	72.200

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

20% Progetti presentati da PMI

Legge 297/1999 Art. 10 DM30397

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	769.200,00	95.000,00	864.200,00
Credito Agevolato fino a €	798.400,00	72.200,00	870.600,00
TOTALE	1.567.600,00	167.200,00	

09A04738

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA UNIFICATA

PROVVEDIMENTO 1° aprile 2009.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia. (Repertorio atti n. 21/CU del 1º aprile 2009).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 1° aprile 2009;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 e, in particolare, l'art. 8, comma 6, che prevede la possibilità, per il Governo, di promuovere la stipula di intese in Conferenza Unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle legislazioni statali e regionali o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni»;

Visti gli esiti della Conferenza unificata, convocata in seduta straordinaria in data 25 marzo 2009, al fine di avviare un primo confronto con le regioni e gli enti locali in merito ad iniziative legislative finalizzate ad un rilancio dell'attività edilizia e del tessuto urbanistico;

Visti gli esiti del tavolo tecnico-politico riunitosi in data 26 marzo 2009 e successivamente in data 31 marzo per discutere le modalità e i contenuti delle misure da adottare in questa materia, attraverso interventi legislativi coordinati per favorire lavori di modifica del patrimonio edilizio e forme di semplificazione degli adempimenti previsti;

Visto lo schema di intesa stipulato tra il Governo, le regioni e le autonomie locali per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1);

Visti gli esiti favorevoli alla conclusione dell'intesa dell'odierna Conferenza unificata, in seduta straordinaria;

Sancisce intesa

ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e autonomie locali sull'atto contenente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia.

Roma, 1° aprile 2009

Il presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

ALLEGATO

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, che prevede una possibilità per il Governo di promuovere la stipula di intese in Conferenza Unificata dirette, tra l'altro, a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il conseguimento di obiettivi comuni;

Rilevata l'esigenza, da parte del Governo, delle regioni e degli enti locali di individuare misure che contrastino la crisi economica in materie di legislazione concorrente con le regioni, quale quella relativa al governo del territorio;

Visto l'accordo delle regioni e degli enti locali in ordine alle esigenze di fronteggiare la crisi mediante un riavvio dell'attività edilizia favorendo altresì lavori di modifica del patrimonio edilizio esistente nonché prevedendo forme di semplificazione dei relativi adempimenti secondo modalità utili ad esplicare effetti in tempi brevi nell'ambito della garanzia del governo del territorio;

Rilevata l'esigenza di predisporre misure legislative coordinate tra Stato e regioni nell'ambito delle rispettive competenze;

Governo, regioni ed enti locali convengono la seguente intesa:

Per favorire iniziative volte al rilancio dell'economia, rispondere anche ai bisogni abitative delle famiglie e per introdurre incisive misure di semplificazione procedurali dell'attività edilizia, lo Stato, le regioni e le autonomie locali definiscono il seguente accordo .

Le regioni si impegnano ad approvare entro e non oltre 90 giorni proprie leggi ispirate preferibilmente ai seguenti obiettivi:

a) regolamentare interventi — che possono realizzarsi attraverso piani/programmi definiti tra regioni e comuni — al fine di migliorare anche la qualità architettonica e/o energetica degli edifici entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali che possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica;

b) disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, ferma restando l'autonomia legislativa regionale in riferimento ad altre tipologie di intervento;

c) introdurre forme semplificate e celeri per l'attuazione degli interventi edilizi di cui alla lettera *a)* e *b)* in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale.

Tali interventi edilizi non possono riferirsi ad edifici abusivi o nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta.

Le leggi regionali possono individuare gli ambiti nei quali gli interventi di cui alle lettera *a)* e *b)* sono esclusi o limitati, con particolare riferimento ai beni culturali e alle aree di pregio ambientale e paesaggistico, nonché gli ambiti nei quali i medesimi interventi sono favoriti con opportune incentivazioni e premialità finalizzate alla riqualificazione di aree urbane degradate.

La disciplina introdotta dalle suddette leggi regionali avrà validità temporalmente definita, comunque non superiore a 18 mesi dalla loro entrata in vigore, salvo diverse determinazioni delle singole regioni.

In caso di mancata approvazione delle leggi regionali nel termine stabilito, il Governo e il presidente della Giunta regionale interessata, congiuntamente, determinano le modalità procedurali idonee ad attuare compiutamente l'accordo, anche ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003.

Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Governo emanerà un decreto-legge i cui contenuti saranno concordati con le regioni e il sistema delle autonomie con l'obiettivo precipuo di semplificare alcune procedure di competenza esclusiva dello Stato, al fine di rendere più rapida ed efficace l'azione amministrativa di disciplina dell'attività edilizia.

Il Governo e le regioni ribadiscono la necessità assoluta del pieno rispetto della vigente disciplina in materia di rapporto di lavoro, anche per gli aspetti previdenziali e assistenziali e di sicurezza nei cantieri e la necessità di mettere a punto una procedura che garantisca trasparenza come, per esempio, quella utilizzata per lo sgravio Irpef del 36%.

Il Governo si impegna, inoltre, confermando integralmente gli impegni assunti con l'Accordo sottoscritto con le regioni in merito al sostegno dell'edilizia residenziale pubblica, ad avviare congiuntamente con le regioni e le autonomie locali uno studio di fattibilità per un nuovo piano casa che individui, in aggiunta alle risorse dell'Accordo sopra indicato, e compatibilmente con le condizioni di finanza pubblica risorse pubbliche e private per soddisfare il fabbisogno abitativo delle famiglie particolari categorie, che si trovano nella condizione di più alto disagio sociale e che hanno difficoltà ad accedere al libero mercato della locazione.

Viene fatta salva ogni prerogativa costituzionale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

09A04766

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 4 marzo 2009.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito rurale tradizionale in località Sassella nel comune di Sondrio. (Deliberazione n. VIII/009064).

IL SEGRETARIO

Visti:

— il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni;

— il regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 1497/1939, ora ricompresa nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - parte terza, titolo I;

— la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - titolo V - Beni paesaggistici;

Preso atto del decreto ministeriale del 13 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 il 29 febbraio 1968, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico un'area in loc. Sassella;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 1 del 25 febbraio 1993, della Commissione provinciale di Sondrio per la tutela delle Bellezze naturali, nominata ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 57/1985 poi sostituita dalla legge regionale n. 12/2005, con la quale la Commissione suddetta definisce la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ubicata in loc. Sassella quale ampliamento dell'ambito già assoggettato a tutela con il sopraccitato decreto ministeriale e ne propone l'inserimento nell'elenco relativo all'art. 1 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, ora art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., per le motivazioni espresse nel suddetto verbale;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 1 del 25 febbraio 1993 della Commissione provinciale di Sondrio per la tutela delle Bellezze naturali all'albo pretorio del comune di Sondrio in data 25 marzo 1993;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 4 del 6 maggio 1993, della medesima Commissione provinciale, con la quale si approva un ulteriore ampliamento dell'area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al succitato verbale n. 1 del 25 febbraio 1993;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 4 del 6 maggio 1993 della Commissione provinciale di Sondrio per la tutela delle Bellezze naturali all'albo pretorio del comune di Sondrio in data 29 luglio 1993;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 1 del 13 dicembre 2007, della Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Sondrio, nominata ai sensi dell'art. 78 legge regionale n. 12/2005, con la quale la suddetta Commissione conferma, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area situata in località Sassella, in comune di Sondrio, e approva la relativa proposta di disciplina di tutela costituita da specifici criteri di gestione degli interventi estesi anche all'area tutelata con il succitato decreto ministeriale 13 febbraio 1968;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 1 del 13 dicembre 2007 della Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Sondrio, all'albo pretorio del comune di Sondrio in data 13 dicembre 2007;

Rilevato che a seguito di dette pubblicazioni non sono state presentate alla regione osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici, che riconosce l'intera area quale brano di paesaggio montano rurale, da leggersi unitariamente nelle sue complesse interrelazioni storico-culturali, percettive, e nei suoi valori tradizionali e paesaggistici, caratterizzati dalla particolare morfologia del terreno a terrazzamenti, nonché dal piccolo nucleo edificato a mezza costa;

Preso atto del decreto legislativo n. 63 del 26 marzo 2008 che pone in capo al Ministero la definizione della disciplina di tutela a corredo della dichiarazione di notevole interesse pubblico operate tramite decreto ministeriale;

Ritenuto quindi di escludere dalla proposta di criteri approvata dalla Commissione provinciale per l'individuazione dei Beni paesaggistici i riferimenti all'area oggetto di tutela ai sensi del decreto ministeriale 12 febbraio 1968;

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti» nonché il DPEFR 2009-2011;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. Di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, parte terza, titolo I, capo I, con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, l'ambito rurale tradizionale in loc. Sassella in comune di Sondrio per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nel punto 1 «Descrizione generale dell'ambito e motivazioni della tutela» dell'allegato 1 «Descrizione generale, motivazioni della tutela ed esatta perimetrazione dell'ambito oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico», che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. Di approvare quale perimetro della suddetta area quello descritto e restituito graficamente nell'allegato 1, punto 2 - «Esatta perimetrazione dell'ambito oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico», che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi alle prescrizioni e ai criteri specificati nell'allegato 2 «Disciplina di tutela e prescrizioni d'uso degli interventi» che costituisce parte integrante della presente deliberazione e che va a definire la disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i;

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia e di trasmettere la stessa al comune di Sondrio, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.

Milano, 4 marzo 2009

Il segretario: PILLONI

ALLEGATO *1*

DESCRIZIONE GENERALE, MOTIVAZIONI DELLA TUTELA ED ESATTA PERIMETRAZIONE DELL'AMBITO OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Ambito di paesaggio rurale tradizionale in loc."Sassella"- Comune di Sondrio

PUNTO 1

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AMBITO E MOTIVAZIONI DELLA TUTELA

L'area rurale in località Sassella riveste notevole interesse pubblico in quanto è parte integrante di un contesto paesistico di particolare significato storico, determinato dalla natura in parte rocciosa in parte formata da terrazzamenti sostenuti da muri a secco sui quali si estendono le coltivazioni viticole.
La sua posizione elevata a ridosso della montagna, ricoperta da vigneti frammisti a graziose villette e rustici cascinali e contigua al nucleo di Sassella, in cui spicca l'antica chiesetta cinquecentesca arroccata su di una sporgenza rocciosa, costituisce un quadro naturale di particolare bellezza e un punto di vista e di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si può godere lo scorrere a valle del fiume Adda e gran parte dei monti e delle colline fronteggianti.
L'area assume un rilevante significato nel contesto paesistico e nella memoria storica della zona, definendo un paesaggio fondato armoniosamente sulle caratteristiche naturali del territorio e sull'opera dell'uomo, nelle forme del tradizionale modellamento morfologico ai fini agricoli e dell'edificazione di valore estetico e monumentale.

Questo brano di paesaggio montano si fonde con il contesto circostante di particolare rilevanza paesaggistica, caratterizzato dall'attività vitivinicola su terrazzamenti sostenuti da muri a secco. L'area rurale in località "Sassella" costituisce però un ambito di particolare valore storico-tradizionale e ambientale per la vicinanza all'antico insediamento di Sassella, con la sua chiesetta cinquecentesca, e per la presenza di edifici e manufatti correlati all'antico insediamento umano che, nel particolare contesto morfologico, rendono l'ambito suddetto altamente riconoscibile e di particolare valore storico testimoniale.

PUNTO 2

ESATTA PERIMETRAZIONE DELL'AMBITO OGGETTO DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Ambito di paesaggio rurale tradizionale in loc."Sassella"- Comune di Sondrio

- *a sud* Strada Statale dello Stelvio n.38 (sedime escluso) a partire dall'incrocio con la strada comunale Valeriana, fino al mapp. 150 fg 46 (escluso);
- *a est* il perimetro dell'ambito assoggettato a tutela con D.M. 13 febbraio 1968 (mapp.150, tratto di strada comunale Valeriana, mapp.126, 259, 219 fg. 46 - esclusi) e strada vicinale Sassella-Triasso (sedime escluso).
- *a nord* strada vicinale Sassella-Triasso (sedime escluso) fino ad incontrare il mapp. 401 (escluso), 400, 463, 464, 465 fg.45 (esclusi), piega verso ovest sulla strada comunale Valeriana (sedime incluso).
- *a ovest* strada comunale Valeriana (sedime incluso) fino all'incrocio con la strada statale dello Stelvio n.38.

AMBITO OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO.
art. 136 - D.Lgs. n.42/2004

Foglio Catastale n.45 - Comune di Sondrio

ALLEGATO 2

DISCIPLINA DI TUTELA E PRESCRIZIONI D'USO PER GLI INTERVENTI

Ambito di paesaggio rurale tradizionale in loc."Sassella"- Comune di Sondrio

Alcune premesse

La presente disciplina evidenzia alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori paesaggistici che lo connotano. E' quindi mirata a porre l'attenzione, sotto il profilo paesaggistico, su alcuni aspetti ed alcune tipologie d'intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione nonché alle specificità delle aree oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Si ricorda comunque che in ogni caso:

- gli interventi che riguardano ambiti tutelati anche ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. devono essere autorizzati preventivamente anche dal Soprintendente competente, ai sensi dell'art. 21 del medesimo D.Lgs. 42/2004;
- In materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano anche i disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- Ai sensi degli artt. 11 e 50 del D.L.gs 42/2004, affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi, esposti o non alla pubblica vista, sono considerati beni culturali, e come tali l'eventuale rimozione dovrà preventivamente essere autorizzata dal Soprintendente competente;
- Per le aree soggette a diretta tutela archeologica, con specifico atto ministeriale, valgono le specifiche disposizioni in materia;
- Sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici.

Salvaguardia e valorizzazione del nucleo edificato di Bongiascia e dell'edilizia rurale tradizionale

- Il recupero degli edifici e dei manufatti esistenti dovrà essere in generale improntato ad una progettazione rispettosa delle tecniche costruttive tradizionali e comunque coerente con i caratteri stilistici e materici, che caratterizzano l'identità del nucleo storico, nonché finalizzata alla eliminazione e/o al recupero sotto il profilo compositivo dei volumi che mal si coniugano con la tipologia e le caratteristiche proprie del nucleo stesso;

- Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con modifiche di facciata, compresa la installazione di elementi oscuranti, tettoie, adeguamenti tecnologici, nuove aperture o modifica di componenti o finiture, devono essere studiate rispetto ad un progetto organico relativo alla sistemazione dell'intero prospetto, tenendo in attenta considerazione l'organizzazione compositiva dello stesso, vale a dire: partizione, caratteri stilistici, materici e cromatici.

- Nel caso di immobili alterati da elementi o rivestimenti superfetativi invasivi, gli interventi di modifica potranno prevedere l'eliminazione di tali elementi e la riorganizzazione compositiva della facciata al fine di recuperarne l'originario aspetto o comunque renderlo più coerente con i caratteri propri del contesto.

- La chiesetta cinquecentesca della Sassella, arroccata su di una sporgenza rocciosa e percepibile dalla vallata fronteggiante e dalla SS 38 nonché dalle strade panoramiche poste sulla sinistra orografica del fiume Adda, è oggetto specifico di tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e ricade nell'ambito di tutela paesaggistica del D.M. 13/02/1968. Nel presente ambito sono da tutelare le relazioni visuali e simboliche che detto manufatto intrattiene con il contesto, dovranno pertanto essere evitati interventi a contorno dell'omonimo nucleo che possano occluderne o mortificarne la vista o comunque comprometterne la percepibilità e riconoscibilità, quale emergenza simbolica e morfologica di elevato valore storico-culturale.

- Gli interventi finalizzati al recupero dei sottotetti, possono essere realizzati esclusivamente sulla base di un progetto che consideri globalmente e coerentemente gli aspetti architettonici dell'intero edificio, proponendosi quale integrazione organica dell'edificio stesso. E' quindi da evitare l'introduzione di soluzioni compositive e stilistiche completamente estranee a questo brano di paesaggio rurale.

- E' esclusa la posa di apparecchi tecnologici di ogni genere in facciata, sui balconi e in copertura, in quanto alterano negativamente gli aspetti compositivi e le caratteristiche architettoniche degli edifici. L'eventuale collocazione di tali impianti, dovrà preferibilmente interessare parti dell'edificio non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio e comunque avvenire sulla base di progetti generali di riordino della facciata e/o del contesto, evitando ogni tipo di interferenza visiva con la percezione d'insieme.

- Qualunque intervento d'arredo urbano, illuminazione, sistemazione viaria e pavimentazione, dovrà essere valutato all'interno di un progetto organico che assicuri la coerenza dei manufatti con i caratteri paesaggistici, architettonici, storici e culturali del contesto.

Tutela degli aspetti del paesaggio rurale

- Particolare attenzione dovrà essere posta alla salvaguardia della morfologia del terreno, eventuali interventi di sistemazione, anche se correlati all'attività agricola, dovranno essere preferibilmente limitati alla sola correzione delle pendenze. I manufatti utilizzati per il contenimento delle terre dovranno essere realizzati in pietrame con tecniche coerenti alla tradizione locale, particolare attenzione deve essere inoltre rivolta alla salvaguardia, recupero e manutenzione degli elementi tradizionali di raccolta e smaltimento acque.

- Dovranno essere salvaguardati i sentieri pedonali esistenti, avendo cura di mantenere l'originale carattere del piano di calpestio, nonché degli elementi e dei materiali tradizionali di corredo. Le eventuali opere d'arte atte al contenimento delle terre, dovranno essere realizzate con materiali coerenti con quelli tradizionali attraverso opere che non modifichino l'aspetto paesaggistico del luogo.

- Non sono ammissibili nuove edificazioni sulle aree adibite alla coltivazione dei vigneti. Eventuali manufatti accessori, finalizzati al ricovero degli attrezzi agricoli, potranno essere realizzati nel rispetto dei caratteri propri dell'architettura tipica rurale alpina, contraddistinta da piccole costruzioni in legno o in muratura di pietrame locale a vista. La pianificazione urbanistica comunale dovrà prevedere specifiche limitazioni per le dimensioni di detti manufatti.

Tutela degli aspetti percettivi e dei coni ottici di particolare interesse paesaggistico

- Dovrà essere garantita, dal nucleo edificato e dalle aree agricole soprastanti, la piena percezione del paesaggio circostante e viceversa. Dovranno essere preservate le visuali aperte verso la valle e i versanti fronteggianti, nonché verso il corso del fiume Adda, ponendo specifica attenzione a non introdurre elementi vegetazionali e manufatti di qualunque natura che possano impedirne la fruizione panoramica.

- Devono essere salvaguardate e valorizzate le particolari conformazioni rocciose che si affacciano sulla strada comunale Valeriana in quanto elementi di rilevante significato storico-geomorfologico, per la loro compattezza e dimensione quasi monumentale.

- Devono essere salvaguardati e valorizzati i vigneti in termini sia produttivi che identitari, per il loro significato storico-culturale quale rilevante componente paesaggistica.

- Deve essere salvaguardato l'impianto della rete dei sentieri storici esistenti (in particolare la strada vicinale Sassella Triasso), avendo cura di mantenere i caratteri originali del piano di calpestio, le opere d'arte atte al contenimento delle terre e gli elementi a corredo anche di valore simbolico testimoniale quali santelle, pietre e cippi.

- I progetti di nuove infrastrutture tecnologiche per la trasmissione e produzione di energia elettrica e di telecomunicazione, o di adeguamento delle reti esistenti, dovranno essere sottoposti ad un attento esame paesistico finalizzato alla tutela dei coni di percezione visiva dai luoghi accessibili al pubblico.

- L'eventuale posa di cartellonistica di ogni tipo dovrà essere valutata con particolare attenzione, al fine di preservare i numerosi scorci panoramici dai quali si può godere della vista delle vallate e dei numerosi nuclei storici che si adagiano sui pendii; sono comunque da evitare collocazioni di nuovi cartelli o mezzi pubblicitari sulle strade e sentieri, in particolare:
  - è esclusa, in ogni caso, la collocazione di cartellonistica pubblicitaria (cartelloni stradali, murali o striscioni, di qualsiasi dimensione) all'interno dell'ambito assoggettato a tutela e lungo il suo perimetro sulle strade comunali e sulla SS 38, al fine di evitare l'introduzione di elementi di disturbo visivo, anche temporaneo;
  - è ammissibile la cartellonistica obbligatoria ai sensi del Codice della Strada;
  - è ammissibile la cartellonistica a carattere informativo, verificandone comunque l'introduzione, la collocazione e le caratteristiche dei manufatti, uniformandone la tipologia, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, che deve comunque rispettare la normativa regionale in materia di inquinamento luminoso, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottimizzarne un inserimento armonico nel contesto paesaggistico di appartenenza.

09A04739

DELIBERAZIONE 30 marzo 2009.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del comparto Piazza Vittorio Veneto, Villa Traversi ed edifici e vie limitrofe del comune di Meda. (Deliberazione n. VIII/09211).

IL SEGRETARIO

Visti:

— il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni;

— il regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge n. 1497/1939, ora ricompresa nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - parte terza, titolo I;

— la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - titolo - Beni paesaggistici;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 3/08 del 18 aprile 2008, della Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Milano, nominata ai sensi dell'art. 78 legge regionale n. 12/2005, con la quale la suddetta Commissione approva la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., e la relativa proposta di disciplina di tutela costituita da specifici criteri di gestione degli interventi, per il comparto Piazza Vittorio Veneto, Villa Traversi ed edifici e vie limitrofe;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 3/08 del 18 aprile 2008 della Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Milano all'albo pretorio del comune di Meda in data 18 giugno 2008;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici, che riconosce l'ambito di rilevante interesse paesaggistico, per il particolare valore storico-tradizionale e ambientale del borgo medioevale, che ha costituito per secoli il centro storico di Meda, collocato sul promontorio e connotato da presenze storico-architettoniche e correlati giardini e parchi, nonché da scorci prospettici di particolare interesse;

Rilevato che a seguito di dette pubblicazioni non sono state presentate alla regione osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati;

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti» nonché il DPEFR 2009-2011;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

— di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 136 del decreto legislativo. 22 gennaio 2004 e s.m.i, n. 42 - parte terza, titolo I capo I, con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, il comparto Piazza Vittorio Veneto, Villa Traversi ed edifici e vie limitrofe in comune di Meda, per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nel punto 1 «Descrizione generale dell'area e motivazioni della tutela» dell'allegato 1 «Descrizione generale, motivazioni della tutela ed esatta perimetrazione dell'area oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico», che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

— di approvare quale perimetro della suddetta area quello descritto e restituito graficamente nell'allegato 1 punto 2 - «Esatta perimetrazione ed individuazione cartografica dell'area oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico», che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

— di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi alle prescrizioni e ai criteri specificati nell'allegato 2, «Prescrizioni d'uso e criteri di gestione degli interventi», che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i;

— di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia e di trasmettere la stessa al comune di Meda, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.

Milano, 30 marzo 2009

Il segretario: PILLONI

ALLEGATO *1*

DESCRIZIONE GENERALE, MOTIVAZIONI DELLA TUTELA ED ESATTA PERIMETRAZIONE DELL'AREA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Comparto di piazza Vittorio Veneto, Villa Traversi ed edifici e vie limitrofe in Comune di Meda (MI)

PUNTO 1

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AREA E MOTIVAZIONI DELLA TUTELA

Il comparto in esame è costituito da un promontorio che, per molti secoli, ha rappresentato il centro storico del paese e che ha conservato nel tempo il disegno urbanistico originario della piazza, dei vicoli e degli insediamenti con case a corte, organizzate intorno alle presenze monumentali delle ville e della chiesa, nonché gli elementi stilistici e materici originari e la leggibilità del borgo medioevale, offrendo, anche per la particolare morfologia del terreno, suggestivi scorci prospettici percepibili sia dalla sommità dell'area che dai piedi della medesima.
Il comparto costituisce inoltre un ambito di particolare valore storico-tradizionale e ambientale per la presenza di edifici di rilevante pregio architettonico e correlati giardini e parchi, tra i quali si segnalano in particolare i beni culturali del complesso della Villa Traversi e relativa Chiesa di San Vittore, Palazzo De Capitani, Ca Vismara, Ca Rustica e la Chiesa di San Crocifisso. Le architetture citate e le relative pertinenze nel loro insieme costituiscono un quadro paesaggistico di grande rilevanza storico-architettonica, definendo il suggestivo scenario urbano della piazza e del borgo che, intorno all'anno 1000 d.c., con la costruzione del Monastero di San Vittore, ora Villa Antona Traversi, vede un momento fondativo per le sue origini e la sua evoluzione.

Contribuiscono alla connotazione paesaggistica la storica maglia viaria, caratterizzata dalle vie: Giannino Antona Traversi, Salita delle Benedettine, S. Martino, vicolo S. Maria e Manin, nonchè le suggestive visuali su Villa Traversi, la Chiesa di S. Vittore, il Santuario del S. Crocefisso, il Palazzo Dè Capitani e la Cà Rustica.

PUNTO 2

ESATTA PERIMETRAZIONE ED INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELL'AREA OGGETTO DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Partendo dall'incrocio tra via San Martino e Piazza Vittorio Veneto, seguendo il limite dell'area retrostante il monumento ai caduti, si attraversa via Santa Maria per seguire poi i mappali 69, 67, 75, 78, 77, 84, e quindi breve tratto di via Giannino Antona Traversi fino ai mappali 170, 173, per incontrare la Salita delle Benedettine da seguire fino all'incrocio con via Manin; seguendo quest'ultima si prosegue lungo i limiti dei mappali 163, 159, 156, 151, 148, 142, fino ad incontrare via San Martino e ricongiungersi al punto di partenza.
I sedimi stradali, i mappali ed il Monumento ai Caduti, citati nella definizione del perimetro, sono da considerarsi inclusi nell'ambito oggetto di tutela.

PERIMETRO AMBITO DELLA PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO art. 136 - D.Lgs. n.42/2004

ALLEGATO *2*

PRESCRIZIONI D'USO E CRITERI DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Comparto di piazza Vittorio Veneto, Villa Traversi ed edifici e vie limitrofe in Comune di Meda (MI)

Alcune premesse

I presenti criteri e prescrizioni evidenziano alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori paesaggistici che lo connotano. Sono quindi mirati a porre l'attenzione, sotto il profilo paesaggistico, su alcuni aspetti ed alcune tipologie d'intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione nonché alle specificità delle aree oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Si ricorda comunque che in ogni caso:

- Gli interventi che riguardano ambiti tutelati anche ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) devono essere autorizzati preventivamente anche ai sensi dell'art. 21 del medesimo D.Lgs. 42/2004 dal Soprintendente competente;
- In materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano anche i disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del D. Lgs. 42/2004;
- Ai sensi degli artt. 11 e 50 del D. lgs. 42/2004, affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi, esposti o non alla pubblica vista, sono considerati beni culturali e come tali l'eventuale rimozione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Soprintendente B.A.P. competente;
- Sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici.

Interventi sugli edifici storici

- Al fine di permettere la continuità del godimento del rapporto tra pieni e vuoti e quindi tra spazi edificati e verdi, deve essere garantita la conservazione degli spazi liberi e delle sagome degli edifici, nonché del disegno delle facciate nel loro rapporto tra aperture e altri elementi architettonici;

- Ai fini della conservazione dell'effetto paesaggistico complessivo, devono essere attentamente salvaguardati gli aspetti compositivi, architettonici e i caratteri stilistici e materici originari degli edifici e dei manufatti di pertinenza:

  - Nella manutenzione ordinaria degli edifici devono essere usati i materiali originari costitutivi, sulla base di uno studio storico dell'edificio: mattoni o pietra a vista, intonaco civile con coloritura superficiale, coperture in coppi, marcapiani e disegni della facciata, disegno e finitura dei serramenti e degli elementi oscuranti, o altri

elementi materici che dovessero essere riscontrati tramite specifiche indagini. Devono inoltre essere rispettati tutti gli elementi decorativi presenti;

- Gli interventi di manutenzione straordinaria, devono essere studiati rispetto ad un progetto organico relativo alla sistemazione dell'intero prospetto, e nel rispetto dell'organizzazione compositiva, stilistica, materica e cromatica dello stesso;

- Non è comunque ammessa la modifica delle falde del tetto, è ammessa esclusivamente sui prospetti interni l'apertura di lucernari di dimensioni limitate, coerente con l'inclinazione delle falde, in asse con le aperture in facciata sottostanti e secondo un disegno complessivo relativo all'intera falda, fino ad interessare al massimo il 10% della superficie della falda stessa;

- Gli apparati tecnologici che possono alterare negativamente gli aspetti compositivi e le caratteristiche architettoniche degli edifici, non possono essere localizzati sulle facciate. Pertanto l'eventuale installazione dovrà interessare parti dell'edificio non visibili da spazi pubblici o comunque, in caso di necessario affaccio su spazi pubblici, dovrà avvenire sulla base di progetti generali di riordino della facciata interessata, avendo cura di mascherarne il più possibile la presenza;

- In ogni caso le facciate e i cortili, in particolare se visibili da spazi pubblici, dovranno essere comunque trattati tenendo in attenta considerazione le esigenze di rispetto dei caratteri morfologici e tipologici dell'edificio;

- Nel caso di immobili alterati da elementi o rivestimenti superfetativi invasivi, gli interventi di modifica dovranno prevedere l'eliminazione di tali elementi e la riorganizzazione compositiva della facciata al fine di recuperarne l'originario aspetto o comunque renderlo più coerente con i caratteri propri del complesso.

Spazi pubblici, tutela del verde e degli aspetti percettivi

- Al fine di conservare gli aspetti di rilievo paesaggistico, alla luce degli elementi storico-architettonici dell'ambito tutelato, dovranno essere salvaguardati i tracciati storici gli allineamenti e i fronti degli edifici;

- Dovrà essere garantita la leggibilità del comparto attraverso la salvaguardia dei coni ottici e delle particolari viste panoramiche, percepibili dalla sommità del promontorio e viceversa dalle zone poste ai piedi del medesimo. Pertanto non dovranno essere realizzati manufatti in scala inadeguata, effettuati accostamenti o sovrapposizioni che possano interferire con la percepibilità del luogo;

- Qualunque intervento d'arredo, illuminazione, sistemazione viaria e pavimentazione, che riguardi la piazza V. Veneto, dovrà essere valutato all'interno di un progetto organico che assicuri la coerenza di detti manufatti con i caratteri storico-culturali e architettonici connotativi del contesto ed il rispetto delle visuali su Villa Traversi, la Chiesa di S. Vittore, il Santuario del S. Crocefisso, il Palazzo Dè Capitani e la Cà Rustica;

- Nella pavimentazione e negli arredi delle vie: Giannino Antona Traversi, Salita delle Benedettine, S. Martino, vicolo S. Maria e Manin, dovranno essere garantite l'unitarietà di impostazione morfologica e materica e dovrà essere mantenuta la stretta correlazione con i materiali tradizionali del paesaggio urbano;

- Gli interventi sulle recinzioni devono di massima basarsi sul ripristino della tipologia originaria, con mantenimento del muro continuo che delimita i parchi privati, nonché sulla conservazione delle architetture vegetali che caratterizzano la percezione stessa dei giardini;

- Dovrà essere garantito che gli eventuali interventi di manutenzione o sistemazione della piazza o di sue parti, di adeguamento delle sedi stradali o di realizzazione di opere in sottosuolo, salvaguardino le aree a verde e le alberature esistenti nella loro collocazione originaria e senza compromettere l'apparato radicale, con particolare attenzione ai soggetti arborei di più vecchio impianto e specifica caratterizzazione paesaggistica; è comunque fatta salva la possibilità di abbattimento/trapianto di alberature in precario stato di condizione vegetativa - desunto da apposito metodo V.T.A. (garantendo le medesime dimensioni) - e per alberi che per dimensioni, specie e caratteristiche di impianto non possono essere classificati come "soggetti" storici. Gli eventuali interventi di manutenzione e di sistemazione sono tenuti inoltre a rispettare i caratteri salienti del disegno architettonico della piazza, valutando con attenzione l'eventuale introduzione di nuovi elementi o manufatti;

- Sono esclusi interventi invasivi tali da pregiudicare la caratteristica materica e morfologica delle strade e della piazza;

- Dovrà essere limitata la posa in opera di cartellonistica di ogni tipo, in particolare dovrà essere rispettata la corretta collocazione in ordine alla salvaguardia delle visuali e dei coni ottici sui viali interni al comparto:
  - è comunque esclusa la collocazione di cartellonistica di grandi dimensioni;
  - è ammissibile la cartellonistica obbligatoria ai sensi del Codice della Strada;
  - non è ammessa l'eventuale posa di cartellonistica pubblicitaria (cartelloni stradali, murali o striscioni, di qualsiasi dimensione) all'interno dell'ambito assoggettato a tutela e lungo le strade che lo delimitano, al fine di evitare l'introduzione di elementi di disturbo visivo anche temporaneo, ad eccezione della cartellonistica temporanea finalizzata alla pubblicizzazione e valorizzazione di manifestazioni culturali;
  - Al fine della tutela delle connotazioni architettoniche degli edifici (cornici, marcapiani, lesene ecc…), gli esercizi artigianali potranno esporre insegne o eventuali loghi e targhe nel rispetto del contesto paesaggistico al contorno, rapportandosi alle proporzioni degli elementi architettonici presenti. Sono comunque vietate le insegne a bandiera.

09A04740

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Indicazioni relative all'acquisizione delle informazioni ex articolo 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti.

Sono state pubblicate sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) le modalità in base alle quali i soggetti interessati devono adempiere, per quel che riguarda le informazioni relative all'anno 2008, agli obblighi previsti dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio.

09A04748

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione.

Con decreto n. 45503 del 30 marzo 2009 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 30 marzo 2008, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere publiche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

Area dei comuni di Napoli - Caivano - Afragola - Casalnuovo – Casoria (Napoli). Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della tratta ferroviaria alta velocità Roma-Napoli. 4ª e 5ª sottotratta e penetrazione urbana Napoli centrale.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con il medesimo decreto è stata autorizzata la corresponsione dal 30 marzo 2008 al 29 giugno 2010, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

09A04747

Procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso veterinario «Oxido De Zinc Calier»

Decreto n. 34 del 19 marzo 2009

Procedura mutuo riconoscimento n. ES/V/0138/001/MR

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Oxido de zinc calier».

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier S.A., con sede in Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà) - Les Franqueses del Vallès - Barcellona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà) - Les Franqueses del Vallès - Barcellona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 104115011.

Composizione: ogni grammo contiene:

principi attivi: zinco ossido 1000 mg;

eccipienti: nessuno.

Specie di destinazione: suini (suinetti) da una settimana a 11 settimane di età.

Indicazioni terapeutiche: suinetti: nella prevenzione delle diarree post svezzamento.

Validità: periodo validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Periodo validità dopo prima apertura condizionamento primario: usare immediatamente, non conservare.

Periodo validità dopo inserimento nel mangime: 3 mesi.

Tempi di attesa:

suini (suinetti):

carni e visceri: 9 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A04668

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Suvaxyn Parvo St».

Decreto n. 41 del 1° aprile 2009

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0245/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica SUVAXYN PARVO ST sospensione iniettabile per suini.

Titolare A.I.C.: società Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - Via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Produttore responsabile rilascio lotti: Fort Dodge Veterinaria S.A. nello stabilimento sito in Ctra. Camprodón s/n «La Riba», 17813 Vall de Bianca (Girona) - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 20 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 104040011;

1 flacone da 100 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 104040023;

10 flaconi da 20 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 104040035;

10 flaconi da 100 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 104040047.

Composizione: per dose da 2 ml:

principi attivi: Parvovirus del suino, ceppo NADL-2, titolo anticorpale da inibizione dell'emoaglutinazione (HI) in conigli vaccinati ≥ 368*

*Titolo come media geometrica.

Adiuvante ed eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini di almeno 6 mesi di età (scrofette e scrofe).

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva di scrofe e scrofette per ridurre l'infezione transplacentare della progenie con parvovirus suino.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: usare immediatamente.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A04667

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Cloxalene Plus»

Provvedimento n. 52 del 18 marzo 2009

Medicinale veterinario: CLOXALENE PLUS.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101718082;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101718068;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101718056.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e fiscale in via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna).

Codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione dei medicinali per uso veterinario). Modifica stampati - tempi di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale veterinario in oggetto vengono fissati i seguenti tempi di attesa:

bovini (carne): 4 giorni;

bovini (latte): 48 ore/4 mungiture;

suini: 3 giorni;

equini: 14 giorni.

Non è consentito l'uso in equidi che producono latte per il consumo umano.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento acquista efficacia all'atto della notifica alla ditta interessata.

09A04669

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Digestivo Ati».

Provvedimento n. 65 del 1° aprile 2009

Medicinale per uso veterinario DIGESTIVO ATI:

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 101835015.

Titolare A.I.C.: Azienda Terapeutica Italiana - A.T.I. - S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà n. 1 - codice fiscale n. 00416510287.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB n. 42 *a)* 2 - Validità del prodotto finito dopo prima apertura.

Si autorizza l'inserimento della validità dopo prima apertura del condizionamento primario pari a 3 mesi.

La validità del prodotto finito resta invariata.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04666

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Floxadox»

Provvedimento n. 68 dell'8 aprile 2009

Specialità medicinale per uso veterinario FLOXADOX soluzione per uso orale.

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.a. con sede legale in Milano, largo Donegani n. 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB n. 41b - richiesta nuova confezione.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: flacone da 1 kg - A.I.C. n. 104066028.

Per la nuova confezione si conferma la validità della confezione già autorizzata:

validità del medicinale come confezionato per la vendita: diciotto mesi;

validità dopo prima apertura del condizionamento primario: trenta giorni;

validità dopo diluizione o ricostituzione confermemente alle istruzioni: ventiquattro ore.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04762

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali rilasciata alla società Neopharmed S.p.a.

Con il provvedimento n. aM-67/2009 del 15 aprile 2009 è stata sospesa, su richiesta della ditta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Bollate (Milano) via Pordoi, 18, rilasciata alla società Neopharmed S.p.a.

09A04744

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 956 del 12 novembre 2008 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Idroclorotiazide Hexal».

Nell'estratto della determinazione n. 956 del 12 novembre 2008 relativa al medicinale per uso umano ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 12 dicembre 2008, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

«Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'ipertensione essenziale.

Questa combinazione a dose fissa è indicata nei pazienti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata con il solo enalapril.

Questa dose fissa può anche sostituire la combinazione di enalapril maleato 20 mg e idroclorotiazide 12,5 mg nei pazienti che si sono stabilizzati con i singoli principi attivi somministrati come medicinali separati agli stessi dosaggi.

Questa combinazione a dose fissa non è adatta per la terapia iniziale.»,

leggasi:

«Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'ipertensione essenziale.

Questa combinazione a dose fissa è indicata nei pazienti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata con il solo enalapril.

Questa dose fissa può anche sostituire la combinazione di enalapril maleato 20 mg e idroclorotiazide 12,5 mg nei pazienti che sono stati stabilizzati con i singoli principi attivi somministrati come medicinali separati agli stessi dosaggi.

Questa combinazione a dose fissa non è adatta per la terapia iniziale.».

09A04741

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1026 del 23 febbraio 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina Pharmacare».

Nell'estratto della determinazione n. 1026 del 2 marzo 2009 relativa al medicinale per uso umano VENLAFAXINA PHARMACARE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 2009, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: «copolimero di metacrilato mutilato basico 12,5%»;

leggasi: «copolimero di metacrilato butilato basico 12,5%»;

dove è scritto: «titanio biossido»;

leggasi: «titanio diossido».

09A04742

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 975 del 22 dicembre 2008 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato Hexal».

Nell'estratto della determinazione n. 22 dicembre 2008 relativa al medicinale per uso umano ALENDRONATO HEXAL pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2009, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

«A.I.C. n. 0348011/M;
A.I.C. n. 0348023/M;
A.I.C. n. 0348035/M;
A.I.C. n. 0348047/M;
A.I.C. n. 0348050/M;»;

leggasi:

«A.I.C. n. 03408011/M;
A.I.C. n. 03408023/M;
A.I.C. n. 03408035/M;
A.I.C. n. 03408047/M;
A.I.C. n. 03408050/M.».

09A04743

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 922 del 26 ottobre 2008 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arlevertan».

Nell'estratto della determinazione n. 922 del 26 ottobre 2008 relativa al medicinale per uso umano ARLEVERTAN pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 26 settembre 2008, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

«Hennig Arzeimittel GmbH & Co. KG
Hennig Arzeneimittel GmbH & Co. KG»,

leggasi:

«Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG»;

dove è scritto:

«Principio attivo: 400 mg di dimenidrinato»,

leggasi:

«Principio attivo: 40 mg di dimenidrinato»;

dove è scritto:

«Florsheim am Main»,

leggasi:

«Floersheim am Main».

09A04745

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: l'impresa Roberto Legnazzi S.a.s. di Roberto Legnazzi e C. – Valenza, già assegnataria del marchio n. 1932 AL – ai sensi dell'art. 7 – comma 4 – del d.lgs. n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari – di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251- dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 27 del 2 febbraio 2009.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 102 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

09A04749

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: l'impresa P.L. Oro di Provera Romolo e Lucarello Salvatore S.n.c. – Alessandria, già assegnataria del marchio n. 3469 AL – ai sensi dell'art. 7 – comma 4 – del d.lgs. n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari – di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251- dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 29 del 2 febbraio 2009.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 4 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

09A04750

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: l'impresa M.L. Oreficeria di Longhin Mirco e C. S.n.c. – Valenza, già assegnataria del marchio n. 3536 AL – ai sensi dell'art. 7 – comma 4 – del d.lgs. n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari – di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251- dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 30 del 2 febbraio 2009.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

09A04751

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: l'impresa Errebi S.n.c. di Russo Pasquale e Piccinini Andrea – Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3651 AL – ai sensi dell'art. 7 – comma 4 – del d.lgs. n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari – di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251- dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 31 del 2 febbraio 2009.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 1 punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

09A04752

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: l'impresa A.G.F. di Lazzarini Adriana – Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3816 AL – ai sensi dell'art. 7 – comma 4 – del d.lgs. n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari – di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251- dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 32 del 2 febbraio 2009.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 1 punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

09A04753

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: l'impresa 3 D. Designer di Moscato Laura – Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3947 AL – ai sensi dell'art. 7 – comma 4 – del d.lgs. n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari – di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251- dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 33 del 2 febbraio 2009.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

09A04754

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione del Segretario generale n. 117 del 30 marzo 2009.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sono stati deformati.

Marchio	Denominazione ditta	Città
1609AL	SARACCO MAURO E C. S.N.C.	VALENZA
1645 AL	RANDI OTELLO	VALENZA
2067 AL	MAROTTO CLAUDIO	CASALE MONFERRATO
2338 AL	BATTEZZATI CARLO E C. S.A.S.	VALENZA
2623 AL	F.LLI FOLTRAN S.N.C. DI FOLTRAN MARIO E C.	VALENZA
2942 AL	ZANINI GILDO	VALENZA
3409 AL	LOCARDI GUIDO	VALENZA
3518 AL	MARTINENGHI PIETRO	VALENZA
3552 AL	ALMAS S.N.C. DI GARBI ALESSANDRO E JRADI HEDI	VALENZA
3564 AL	FOW SEMILAVORATI DI WASIURA BOZENA	VALENZA
3929 AL	CATERINA GIOIELLI DI SPERANZA CATERINA	VALENZA
3933 AL	F.M.D. DI GIGLIOTTI FULVIO	VALENZA

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione del Segretario generale n. 117 del 30 marzo 2009.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sono stati deformati.

Le sottoelencate imprese hanno inoltre presentato denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione Ditta	Città	Smarriti
1183 AL	DACQUINO MATTEO S.A.S. DI LORETO GIUSEPPE E C.	VALENZA	1
2319 AL	MARCHESE GIOVANNI E C. S.A.S.	VALENZA	3
2450 AL	M.O.S. DI BALDERESCHI RENZO E C.	CASALE MONFERRATO	2
2872 AL	IMMA S.R.L.	VALENZA	11
2922 AL	RIZZETTO ALBERTO	VALENZA	1
2971 AL	BELLATO GIOIELLI DI BELLATO ANDREA E C. S.N.C.	VALENZA	1
3242 AL	ESSECI DI CANEPARI SERGIO ANTONIO	VALENZA	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

09A04755

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si rende noto che: la ditta Vega Oggetti D'Oro S.a.s. - sede in S. Salvatore M.to, assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 3640 AL, ha presentato denuncia di smarrimento di n. 1 punzone recante l'impronta del marchio medesimo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

09A04756

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si rende noto che: la ditta I Titoli S.r.l. - sede in Valenza, assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 3143 AL, ha presentato denuncia di smarrimento di n. 5 punzoni recanti l'impronta del marchio medesimo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

09A04757

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-098) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.